

Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

**Allegato "A" alla determinazione del Servizio Politiche Abitative
Centro territoriale Valdisieve**

**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - CENTRO TERRITORIALE VALDISIEVE**

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE ABITATIVE

ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione; del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della L.R.T. 24.02.2005, n. 41; della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 228 del 06/03/2018 e della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 72 del 12.06.2018, nonché della propria Determinazione di approvazione in data odierna

RENDE NOTO

che è indetto un Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, 19/06/2018 e fino al 19/07/2018, per 30 giorni consecutivi. I soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente in uno dei seguenti Comuni: Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di un altro Stato, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando, con residenza di almeno 10 anni sul territorio nazionale, ovvero di almeno 5 anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, D.L. n. 112/08 convertito nella Legge n. 133/08). Tale condizione deve essere dichiarata nella domanda o deve essere allegato il certificato storico di residenza;
3. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né beneficiario di un contratto di locazione "a canone calmierato" di natura pubblica;
4. essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, nel quale il richiedente risulti avere la residenza anagrafica, sito nei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo, di proprietà privata, con



esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si sia avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della Cedolare Secca;

5. essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE redatta secondo la disciplina introdotta con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientrante entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (€ 13.192,92) e l'importo di € 28.470,83.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

In ogni caso il valore ISE non deve essere superiore a euro 28.470,83;

6. in caso di ISE dichiarato pari a zero o inferiore al canone, qualora anche il reddito complessivo risulti inferiore al canone, il valore ISE sarà ritenuto incongruo e l'erogazione del contributo sarà possibile solo in presenza di espressa certificazione di assistenza economica da parte dei servizi sociali e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento. Nei casi di ammissibilità delle domande, di cui al presente punto, il contributo verrà calcolato su un valore ISE pari a € 13.192,92;
7. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano e all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità. I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono produrre:

idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel Paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata



Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

La stessa certificazione può essere rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato Italiano con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente.

Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare e deve essere prodotta entro il 18/08/2018 (30 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande).

Sono esclusi da richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari”. Tali nuclei dovranno autocertificarlo nella domanda;

- 8. I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell’attestazione ISEE o della sottoscrizione della D.S.U. per il calcolo dell’ISEE, per le quali è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda.**

Art. 2 – Nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare è quello definito dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

Si ricorda che i coniugi fanno sempre parte del nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso; una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 del presente bando.

In particolare per i requisiti di cui all’art. 1, punto 2, dovranno essere specificati i comuni di provenienza ed il rispettivo periodo di residenza. Sarà cura del Servizio Politiche Abitative, provvedere d’ufficio all’acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.



Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarno valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

Art. 4 – Documentazione obbligatoria.

Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda la seguente documentazione:

- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO o COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ PER I CITTADINI DI UNO STATO NON ADERENTE ALL'UNIONE EUROPEA;
- COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE (qualora non già depositato agli atti dell'Unione);
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'OPZIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;
- COPIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I PAGAMENTI DEL CANONE DI LOCAZIONE NELL'ANNO 2018 (vedere le modalità indicate al successivo art. 10);
- EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE O PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE IN CORSO;
- PER I CITTADINI DI UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA, CERTIFICAZIONE DEL LORO PAESE DI ORIGINE, IN CORSO DI VALIDITÀ (CON DATA DI RILASCIO NON ANTECEDENTE A 6 MESI), DEBITAMENTE TRADOTTA E LEGALIZZATA, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, RIGUARDO L'ASSENZA DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO UBICATI NEL LORO PAESE (vedi art. 1, punto 7). TALE CERTIFICAZIONE DEVE RIGUARDARE OGNI SINGOLO COMPONENTE MAGGIORENNE DEL NUCLEO FAMILIARE. **LA CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA ENTRO 30 GIORNI (18 agosto 2018) SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PENA LA NON AMMISSIONE NEGLI ELENCHI.**

Art. 5 – Criteri di selezione delle domande.

I partecipanti in possesso dei requisiti dell'art. 1. sono collocati in appositi elenchi distinti nelle sotto citate fasce A e B in base al valore ISE ed alla rispettiva percentuale di incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (pari a € 13.192,92). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA "B"



Politiche Abitative- Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

Sede Operativa: V. Tanzini, 27 - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. 055.83.60.342 - Fax 055.83.60.251

E-mail: politiche.abitative@uc-valdarno valdisieve.firenze.it

Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2018 (€ 13.192,92) e l'importo di € 28.470,83. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Art. 6 – Formazione degli elenchi.

L'Ufficio Politiche Abitative procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, ovvero entro 60 giorni dallo stesso, procede all'adozione degli elenchi degli aventi diritto, suddivisi in fascia A e B ed alla loro pubblicazione all'Albo pretorio dell'Unione per 30 giorni consecutivi.

Gli interessati avverso il suddetto provvedimento potranno presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni oppure fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'Ufficio Politiche Abitative NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale collocazione in graduatoria: i relativi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisevie e disponibili presso l'Ufficio Politiche Abitative. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite il sito internet dell'Unione.

Art. 7 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e delle eventuali risorse stanziati dai singoli comuni a carico dei propri bilanci. Ai sensi della D.G.R.T. n 228 del 06/03/2018, allegato "A", punto 7.3, è facoltà dell'Unione, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Premesso quanto sopra, la percentuale di ripartizione delle risorse tra le fasce A e B sarà stabilita successivamente dai competenti organi.

Si precisa che la collocazione negli elenchi non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'intero importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione del contributo subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Art. 8 – Validità delle graduatorie.

La graduatoria ha validità fino al **31/12/2018**.

Art. 9 – Entità e durata del contributo.



Politiche Abitative- Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

Sede Operativa: V. Tanzini, 27 - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. 055.83.60.342 - Fax 055.83.60.251

E-mail: politiche.abitative@uc-valdarno e valdisieve.firenze.it

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e ss.mm.ii.:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso, non può essere inferiore a € 200,00 (punto 5.3 allegato "A" Delibera G.R.T. n 228/18).

Qualora in seguito alla presentazione della documentazione attestante il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato nel rispetto di quanto indicato nel periodo precedente.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso comune, il contributo è erogabile previa verifica, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro comune, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene chiesto il contributo. È da considerare tale anche l'eventuale assegnazione di alloggio in locazione a canone agevolato da parte dei comuni.

La concessione del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.



Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2018, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

Si provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati negli elenchi suddetti, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dalle singole amministrazioni comunali, in un'unica soluzione.

A TAL FINE, GLI AVENTI DIRITTO DOVRANNO PRESENTARE, PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO, COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (relativa all'anno 2018) ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DEL 31 GENNAIO 2019.

Il Servizio Politiche Abitative non è tenuto ad alcuna forma di sollecito. La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista, comporta l'esclusione dal beneficio.

Nel caso in cui i pagamenti siano stati effettuati tramite transazione di tipo bancario e/o postale, è sufficiente la documentazione attestante il pagamento dei canoni di locazione prodotta dall'istituto di credito che ha gestito la transazione finanziaria.

In assenza di transazione finanziaria, documentabile nella maniera sopraindicata, dovranno essere prodotte le ricevute di pagamento rilasciate dal locatore che dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute devono essere in regola con l'imposta di bollo (marca da bollo su ciascuna ricevuta di pagamento).

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

Art. 11 – Termini di presentazione delle domande.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE INDEROGABILMENTE ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018.

Art. 12 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.



Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseve che potranno essere **ritirati presso:**

Ufficio Servizio Politiche Abitative Unione Valdarno e Valdiseve, Pontassieve Via Tanzini, 27;

- in distribuzione presso i singoli Comuni dell'Unione;

- scaricabili dal sito internet: <http://www.uc-valdarno e valdisieve.fi.it>

Le stesse, debitamente sottoscritte, pena la non ammissione, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e **dovranno essere presentate esclusivamente a:**

- **SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE in via Tanzini n. 27 a Pontassieve oppure spedite tramite PEC, all'indirizzo uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it o raccomandata postale all'indirizzo: via XXV Aprile n. 10, 50068 – RUFINA, entro il termine di cui al precedente art. 11. NON FARÁ FEDE IL TIMBRO POSTALE.**

Con il modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa relativa al trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi al suddetto ufficio nei seguenti giorni di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, e martedì e giovedì, dalle 15,00 alle 17,30, o telefonando ai seguenti numeri telefonici: 055/8360342 – 055/8360251.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione Valdarno e Valdiseve.

Art. 13 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. spetta all'Ufficio Politiche Abitative procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con il coinvolgimento della Guardia di Finanza competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In caso di percezione indebita del contributo, si agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate delle sanzioni previste dall'articolo 316 ter del C.P.

Art. 14 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni, alla L.R.T. n. 96/96 così come modificata dalla L.R.T. 24.02.2005, n. 41, e ss.mm.ii., ed alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228/18.



Politiche Abitative- Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

Sede Operativa: V. Tanzini, 27 - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. 055.83.60.342 - Fax 055.83.60.251

E-mail: politiche.abitative@uc-valdarno e valdisieve.firenze.it

Sede Legale:

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)

Tel. 0558396634 - Fax 0558396634

PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

Codice Fiscale e P.IVA 06096360489

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Responsabile del Servizio Politiche Abitative dell'Unione Valdarno e Valdisieve - Centro Territoriale Valdisieve.

Pontassieve, 18 giugno 2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE ABITATIVE UCVV
Centro Territoriale Valdisieve
d.ssa Laura Tinti



Politiche Abitative- Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo

Sede Operativa: V. Tanzini, 27 - 50065 PONTASSIEVE (FI)

Tel. 055.83.60.342 - Fax 055.83.60.251

E-mail: politiche.abitative@uc-valdarnoevaldisieve.firenze.it